

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA  
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Redatto in data 07 settembre 2020

Approvato con delibera di C.P. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE.....	3
ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.....	3
ARTICOLO 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ARTICOLO 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	4
ARTICOLO 5 – REQUISITI.....	6
ARTICOLO 6 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI SEDE.....	8
ARTICOLO 8 - ATTIVITA' ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONE O DI CONCESSIONE.....	9
ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO.....	9
ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ARTICOLO 11 – LOCALI.....	13
ARTICOLO 12 - DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ATTIVITA' DI STUDIO DI CONSULENZA.....	14
ARTICOLO 13 – VIGILANZA.....	15
ARTICOLO 14 – SANZIONI.....	15
ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17
ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE.....	17

## ARTICOLO 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Ai sensi della Legge 08/08/1991 n° 264 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alla Provincia.

La predetta Legge si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi ed agli adempimenti ad esse connessi, se previste nella licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche, rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931 n° 773.

Le fonti normative sono:

- Legge 08/08/1991 n° 264 “Disciplina delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 09/11/1992 “Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 09/12/1992 “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- Legge 04/01/1994 n° 11 “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi”;
- Legge 05/01/1996 n° 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n° 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro 26/04/1996 “Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza”;
- Legge 07/12/1999 n° 472 (art. 35);
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011 “Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264”.

La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero competente.

## ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché gli adempimenti come specificati nella tabella A allegata alla Legge n° 264/91 e comunque ad essa connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può essere autorizzata in capo a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le diverse disposizioni di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.
3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata:
  - da imprese o società autorizzate dalla Provincia;

- dalle autoscuole limitatamente:
  - alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge n° 264/91, pur non dovendo conseguire l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito autorizzazione);
  - all'attività indicata al numero 1 della tabella 3 allegata alla Legge 10/12/1986 n° 870, esami per conducenti di veicoli a motore, che è di esclusiva competenza delle autoscuole;
- direttamente dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club provinciale ovvero dagli uffici in regime di concessione o convenzione con gli Automobile Club, con le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento previo ottenimento della prescritta autorizzazione della Provincia di Lecce;
- da coloro che, prima del 05/09/1991, esercitando effettivamente l'attività sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931 n° 773, hanno conseguito, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia di Lecce, giusto l'art. 10, commi 1 e 3, Legge n° 264/91;
- dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore della Legge n° 11/1996, nei comitati provinciali ed aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla Legge n° 298/1974; conditio sine qua non è la consulenza prestata a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate (a tali associazioni di categoria non si applica la Legge n° 264/91).

#### ARTICOLO 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Nel rispetto del numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale, il numero di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito studi), autorizzabili in ciascun comune della provincia di Lecce, viene determinato annualmente in funzione del numero di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel comune.
2. Il numero di studi autorizzabili per ciascun comune è dato dal rapporto, arrotondato aritmeticamente, tra il numero di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel comune e 2.400 (D.M. 09/12/1992).
3. Il numero dei veicoli circolanti immatricolati in ciascun comune della provincia di Lecce, è determinato sulla base dei dati resi disponibili dagli Uffici preposti alla tenuta dei pubblici registri.

#### ARTICOLO 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'apertura di uno studio viene rilasciata secondo l'iter procedurale di seguito descritto.

1. Annualmente il Servizio della Provincia di Lecce competente in materia di trasporto privato (di seguito Servizio competente) determina, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il numero di studi autorizzabili per ciascun comune della provincia di Lecce.
2. Per ciascun comune della provincia di Lecce viene confrontato il numero di studi autorizzabili con il numero di studi già autorizzati ed esercitanti l'attività. Se la differenza tra detti numeri è positiva, per il comune in esame viene messa a bando l'apertura di un numero di studi pari a tale differenza.

3. Viene, quindi, pubblicato il bando per il rilascio delle seguenti tipologie di autorizzazione:
- i. apertura di nuovo studio,
  - ii. trasferimento di sede dello studio da un comune ad un altro,
  - iii. apertura di sede secondaria di studio.

Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia di Lecce e riporta la data, l'ora e il luogo in cui, con seduta pubblica, verranno individuati i soggetti aventi titolo al rilascio dell'autorizzazione secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

4. Dopo la pubblicazione del bando ed entro i termini indicati dallo stesso ciascun soggetto interessato, in possesso dell'attestato di idoneità professionale previsto per l'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, potrà produrre una sola istanza per il rilascio di autorizzazione in un comune tra quelli indicati nel bando con la possibilità di indicare un secondo comune tra quelli indicati nel bando.
5. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando di cui al comma 3 o successivamente alla data indicata dallo stesso.
6. Accertata l'idoneità del richiedente, attraverso l'istruttoria della documentazione presentata, il Servizio competente ne ammetterà la partecipazione alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione.
7. Le istanze saranno istruite e le relative autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine di priorità indicato al comma 3.
8. Per ciascuna delle tipologie di autorizzazione elencate al comma 3, le istanze verranno raggruppate per comune, tra quelli indicati nel bando. Per ciascuno di tali raggruppamenti di istanze:
- i. se il numero di istanze sarà pari o inferiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili, tali istanze saranno ammesse direttamente alla fase istruttoria successiva;
  - ii. se il numero di istanze sarà superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili, il Servizio competente procederà, durante la seduta pubblica di cui al comma 3, al sorteggio delle istanze stilando una graduatoria in base all'ordine di estrazione. Le istanze risultanti in posizione utile in detta graduatoria saranno ammesse alla fase istruttoria successiva.
9. In caso di estrazione favorevole in entrambi i comuni indicati nell'istanza, il soggetto verrà escluso dalla graduatoria relativa al comune indicato come secondo.
10. In caso di estrazione favorevole in uno solo dei comuni indicati nell'istanza, il soggetto verrà escluso dalla graduatoria relativa all'altro comune indicato.
11. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8, il Servizio competente invierà formale comunicazione contenente la richiesta della documentazione prevista all'art. 6 del presente Regolamento; tali soggetti dovranno produrre quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora, entro tale termine, il soggetto non provveda ad ottemperare a quanto richiesto della Provincia di Lecce, l'istanza sarà archiviata ed il Servizio competente procederà ad inviare analogo formale comunicazione al soggetto classificato in prima posizione utile così come risultante dallo scorrimento della relativa graduatoria, prevista al comma 8 punto ii.
12. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione acquisita, la Provincia di Lecce emetterà il provvedimento di autorizzazione:
- per le imprese individuali, in favore del titolare,
  - per le società, in favore della società,
  - nei casi previsti dall'art. 1 comma 4 della Legge 04/01/1994 n° 11, a favore dell'Ente Pubblico non economico ovvero a favore dell'Automobile Club in relazione agli Uffici dallo stesso indicati nella richiesta.
13. Nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di rilascio riportata sull'autorizzazione l'attività, anche della sede secondaria o trasferita, dovrà essere avviata ed il soggetto titolare

dell'autorizzazione dovrà produrre al Servizio competente una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante l'avvenuta iscrizione presso il Registro Imprese, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce ed il P.R.A. di Lecce. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda, entro tale termine, a produrre tale dichiarazione, l'autorizzazione decadrà e il Servizio competente procederà ad inviare formale comunicazione, di cui al comma 11, al soggetto classificato in prima posizione utile così come risultante dallo scorrimento della relativa graduatoria, prevista al comma 8 punto ii.

14. Durante la seduta pubblica di cui al comma 3 opererà un'apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio competente o suo delegato, da un dipendente almeno di categoria C in servizio presso il Servizio competente con funzione di segretario della Commissione e dal Segretario Generale della Provincia di Lecce o da suo delegato, che ricoprirà unicamente funzioni di verifica e controllo.

#### ARTICOLO 5 – REQUISITI

1. Il soggetto che intenda esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano e residente in Italia, o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea stabilito in Italia, o cittadino extracomunitario munito di carta di soggiorno in Italia;
  - b) maggiore età;
  - c) non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Tali condanne sono relative a provvedimenti definitivi;
  - d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e s.m.i.;
  - g) idoneità professionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 264/91;
  - h) locali idonei valutati sulla scorta dei criteri definiti all' art. 11 del presente Regolamento;
  - i) adeguata capacità finanziaria, così come disposto dal D.M. dei Trasporti 09/11/1992.
2. Nel caso di società, i requisiti previsti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) devono essere posseduti:
  - da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  - dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
  - dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2 ed il requisito previsto alle lettere h) e i) del comma 1 devono essere posseduti dalla società.

## ARTICOLO 6 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni soggetto interessato può presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, con le modalità ed entro il termine stabilito dal bando di cui al precedente art. 4 comma 3, secondo lo schema allegato al bando medesimo dichiarando, contestualmente ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, il possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell' art. 5 comma 1 del presente Regolamento.
2. A pena di esclusione, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere sottoscritta:
  - dal titolare dell'impresa individuale;
  - dal socio legale rappresentante, se trattasi di società di persone;
  - da uno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice o per azioni;
  - da uno dei soci amministratori negli altri tipi di società.
3. L'istanza, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e da una copia conforme dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza, di cui all'art. 5 della Legge n° 264/91, in capo ad uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- copia, recante gli estremi della registrazione, dell'atto costitutivo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
  - copia, recante gli estremi della registrazione, dell'atto costitutivo e dello statuto per gli altri tipi di società;
  - dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, inerente il possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento da parte dei soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
4. Il soggetto richiedente, così come individuato ai sensi dell'art. 4 comma 8 del presente Regolamento, a seguito di formale comunicazione da parte del Servizio competente, prevista al precedente art. 4 comma 11, dovrà produrre:
    - a) documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dei locali destinati ad ospitare lo studio, debitamente registrata e riportante la destinazione ad uso ufficio, studio o commerciale; nel caso di società tale documentazione deve essere riferita alla società;
    - b) planimetria e sezione dei locali in scala 1:100, riportante la superficie netta dei locali, quotata ed asseverata da tecnico abilitato;
    - c) certificato di agibilità compatibile con l'uso per studio;
    - d) certificazione di regolarità degli impianti elettrici e di riscaldamento ove prevista (impianti a gas);
    - e) documentazione comprovante una capacità finanziaria di almeno € 51.645,69 mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche previste dalla legge rilasciata, secondo lo schema messo a disposizione dal Servizio competente, da:
      - istituti di credito,
      - società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2,6 milioni.

La capacità finanziaria deve essere sempre posseduta, senza soluzione di continuità.

L'importo di € 51.645,69 non può essere raggiunto presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.

L'attestazione della capacità finanziaria avente validità annuale o pluriennale, dovrà essere riattestata entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza. La mancata riattestazione nei termini costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.

Coloro che hanno dimostrato il possesso del requisito della capacità finanziaria, a mezzo affido bancario, dovranno produrre, annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante il permanere dell'affido bancario concesso. La mancata comunicazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.

Nel caso di esercizio dell'attività in più sedi, per ciascuna di esse deve essere prodotta una diversa attestazione di capacità finanziaria, del citato importo, sottostante alle stesse regole;

- f) attestazione del versamento relativo al contributo una tantum di cui all'art. 8 comma 4 della Legge n° 264/91 dell'importo di € 25,82 sul c.c.p. n° 1735 – Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce, imputazione capo XV, capitolo 24585/1, determinato dal D.M. dei Trasporti 26/04/1996 o da altro provvedimento per tempo vigente;
- g) attestazione del versamento di € 155,00 su c.c.p. n° 14554737, intestato a Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria, con causale “Autorizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”. La Provincia di Lecce si riserva la possibilità di modificare l'ammontare di tale importo con apposito atto deliberativo;
- h) nel caso di istanza relativa a sede secondaria occorre, inoltre, produrre la seguente documentazione riguardante il preposto all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto:
  - procura institoria di nomina con sottoscrizione autenticata del proponente;
  - dichiarazione, resa dal preposto ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, inerente il possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), c), d) e) e f) dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento;
  - dichiarazione, resa dal preposto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, di non svolgere altra attività lavorativa a tempo pieno, part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente Pubblico e privato;
  - nel caso di lavoratore dipendente, copia del contratto di assunzione;
  - nel caso di collaboratore familiare, copia dell'atto costitutivo dell'impresa familiare;
  - nel caso di amministratore o socio lavoratore, documentazione atta a dimostrare:
    - l'assegnazione delle mansioni,
    - la posizione previdenziale;
  - copia del documento d'identità;
  - copia dell'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della Legge n° 264/91.

#### ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Ogni soggetto, già autorizzato ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nell'ambito di un determinato comune, può presentare, indipendentemente dal bando pubblico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, istanza per il trasferimento di sede nell'ambito del territorio dello stesso comune, allegando la documentazione richiesta al precedente art. 6 comma 5 lettere a), b), c), d) ed un'attestazione versamento di € 105,00 su c.c.p. n° 14554737, intestato a Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria, con causale “Trasferimento di sede attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”. La Provincia di Lecce si riserva la possibilità di modificare l'ammontare di tale importo con apposito atto deliberativo.
2. Il trasferimento di sede, se avviene nell'ambito del territorio dello stesso comune, verrà consentito previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, in seguito all'istruttoria della documentazione allegata all'istanza di cui al comma precedente e comporrà l'aggiornamento dell'autorizzazione.

3. Il trasferimento di sede nell'ambito del territorio dello stesso comune, in mancanza dell'aggiornamento dell'autorizzazione di cui al comma 2, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
4. Il trasferimento di sede da un comune ad un altro verrà autorizzato con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante revoca dell'autorizzazione concessa nel comune di origine e rilascio di nuova autorizzazione nel comune destinazione.
5. Il trasferimento di sede da un comune ad un altro, in mancanza della nuova autorizzazione di cui al comma 4, costituisce esercizio abusivo della professione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 5 del presente Regolamento e comporta la revoca d'ufficio dell'autorizzazione.

#### ARTICOLO 8 - ATTIVITA' ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONE O DI CONCESSIONE

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, esercitata direttamente dagli Enti Pubblici non economici è disciplinata dalla Legge n° 264/91 ed è svolta direttamente dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club provinciale e dagli uffici in regime di concessione o di convenzione con l'Automobile Club.
2. Per potere esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto i soggetti di cui al comma 1, istituiti successivamente alla data del 05/09/1991, devono conseguire l'autorizzazione prevista dalla Legge n° 264/91. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia di Lecce, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, su richiesta dell'Automobile Club, direttamente a tale Ente purché per ciascuna Delegazione diretta e per ciascun ufficio in regime di concessione o di convenzione sia previsto un preposto in possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g) dell'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.
3. Per l'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club provinciale, l'autorizzazione prevista dalla Legge n° 264/91 ed il possesso dell'attestato di idoneità professionale, non sono necessari se l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, senza interruzioni, anteriormente alla data del 05/09/1991.
4. All'esercizio delle attività dell'Automobile Club e le rispettive delegazioni dirette ed agli uffici in regime di concessione o di convenzione con l'Automobile Club si applicano l'art. 9 della Legge n° 264/91 e le disposizioni previste dal presente Regolamento.
5. Le delegazioni dirette sono gestite direttamente da personale dipendente dall'Automobile Club d'Italia o dell'Automobile Club provinciale.

#### ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci o sugli amministratori in possesso dell'attestato di idoneità professionale oltreché sul preposto di sede secondaria, anche per gli atti compiuti dai propri dipendenti sui quali, i predetti soggetti, sono tenuti a vigilare.
2. In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della Legge 04/01/1994 n° 11, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.
3. Al titolare in caso di impresa individuale, ai soggetti previsti all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento in caso di società ed al preposto di sede secondaria, ai fini dell'espletamento degli

adempimenti puramente esecutivi viene rilasciato dal Dirigente del Servizio competente apposito titolo autorizzativo, di seguito denominato "tesserino di riconoscimento".

4. Lo studio può avere uno o più collaboratori, che dovranno essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi, previsti all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente Regolamento.
5. L'espletamento degli adempimenti presso gli uffici ove si effettuano le pratiche inerenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è consentito ai dipendenti degli enti pubblici non economici ed alle figure in possesso del tesserino di riconoscimento.
6. Il soggetto titolare dell'autorizzazione può richiedere il rilascio del tesserino di riconoscimento per il:
  - personale dipendente, iscritto nel libro paga dell'impresa o della società,
  - socio di società in nome collettivo,
  - socio lavoratore,
  - socio accomandatario,
  - collaboratore familiare (art. 230 bis del Codice Civile)

e, a tal fine, dovrà presentare istanza alla Provincia di Lecce allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore, redatta ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente Regolamento, nonché l'accettazione dell'incarico e la non dipendenza da enti pubblici o privati;
  - copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
  - n° 1 foto, formato tessera;
  - nel caso di collaboratore familiare, copia dell'atto costitutivo dell'impresa familiare;
  - nel caso di socio lavoratore, documentazione atta a dimostrare:
    - l'assegnazione delle mansioni,
    - la posizione previdenziale;
  - nel caso di personale dipendente, copia del contratto di assunzione;
  - n° 1 marca da bollo per l'importo vigente al momento del rilascio da apporre sul tesserino di riconoscimento.
  - attestazione versamento di € 10,00 su c.c.p. n° 14554737, intestato a Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria, con causale "Rilascio tesserino attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". La Provincia di Lecce si riserva la possibilità di modificare l'ammontare di tale importo con apposito atto deliberativo.
7. Un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale può ricoprire il ruolo di responsabile o operare al più in una sede di studio, sia pur facente capo al medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione.
  8. Il personale di cui al comma 6 non può essere distaccato, in tutto o in parte, presso altro studio, sia pur facente capo al medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione.
  9. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di lavoro con il dipendente o dell'atto costitutivo di impresa familiare o del verbale di assemblea dei soci, il soggetto titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Servizio competente l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'impresa o della società. La mancata comunicazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
  10. Il soggetto titolare dello studio dovrà comunicare alla Provincia di Lecce, nel termine di 10 (dieci) giorni, l'avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione con il personale dello studio, ivi compreso il preposto di eventuale sede secondaria ovvero la cancellazione del collaboratore familiare, provvedendo alla restituzione del tesserino di riconoscimento. La mancata

comunicazione e restituzione del tesserino di riconoscimento costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.

11. Per ogni sede secondaria deve essere nominato un institore, preposto alla gestione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che:
  - dovrà risultare in organico allo studio quale dipendente, collaboratore familiare, socio per le società in nome collettivo, socio accomandatario per le società in accomandita semplice o per azioni, socio lavoratore, amministratore negli altri tipi di società;
  - dovrà essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente Regolamento;
  - non potrà esplicare la propria attività presso altro studio, sia pur facente capo al medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione.
12. Nei casi in cui il titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, il soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale o il preposto di sede secondaria, successivamente all'inizio dell'attività, sia condannato con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è disposta la sospensione dell'attività, con divieto di esercizio della stessa, fino alla pronuncia di sentenza definitiva. Qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata d'ufficio.
13. Il soggetto titolare dell'autorizzazione risponde dei danni provocati a terzi dai collaboratori e dal preposto di sede secondaria, in forza dei poteri convenzionali di controllo sull'attività dell'institore o per colpa in eligendo, salva l'eventuale responsabilità penale dei collaboratori e del preposto di sede secondaria.
14. Nel caso di vacanza di preposto di sede secondaria, l'attività di consulenza potrà essere proseguita per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Entro tale periodo, il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà produrre istanza di sostituzione con soggetto in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In mancanza l'autorizzazione sarà revocata d'ufficio.

#### ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni variazione o modifica delle condizioni o dei presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia di Lecce, per i conseguenti provvedimenti, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica, da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà produrre, al riguardo, la necessaria documentazione. La mancata comunicazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
2. L'attività può essere sospesa da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, previa comunicazione scritta alla Provincia di Lecce che ne prende atto, per non più di 2 (due) volte non consecutive e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi per volta, nell'arco dell'intero periodo di vigenza dell'autorizzazione. Per gravi e comprovati motivi il soggetto titolare dell'autorizzazione può, una sola volta, fare istanza di proroga della sospensione per un periodo non superiore a ulteriori 6 (sei) mesi. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Ogni inizio e fine sospensione dell'attività sono annotate dal Servizio competente sul registro giornale dello studio.
3. Nel corso del periodo di sospensione, tutti i tesserini di riconoscimento rilasciati dovranno essere depositati presso il Servizio competente fino all'avvenuta ripresa dell'attività.
4. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione ovvero l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, il cessionario è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge n° 264/91, in sostituzione di quella esistente in capo al cedente il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare formalmente e incondizionatamente restituendo i tesserini di riconoscimento e l'autorizzazione; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata, in capo al cessionario, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti.
6. In caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, gli eredi o gli aventi causa dovranno darne comunicazione entro 30 (trenta) giorni alla Provincia di Lecce che ne prende atto e, quindi, potranno provvisoriamente proseguire l'attività per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di gravi e giustificati motivi, ed entro tale periodo dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale e degli altri requisiti di legge. In mancanza l'autorizzazione sarà revocata d'ufficio.
7. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, il legale rappresentante dovrà darne comunicazione entro 30 (trenta) giorni alla Provincia di Lecce che ne prende atto e, quindi, l'attività potrà essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 6, entro il quale un altro socio o altro amministratore dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. In mancanza l'autorizzazione sarà revocata d'ufficio.
8. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci o amministratori, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, devono essere comunicati entro 30 (trenta) giorni alla Provincia di Lecce che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. La mancata comunicazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
9. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 5 del presente Regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
10. Non è consentito il trasferimento dell'attività per affitto d'azienda.
11. Se varia la sola denominazione dello studio, senza altra modifica sostanziale, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, senza dar corso al rilascio di nuova autorizzazione. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà dimostrare l'avvenuta variazione anche presso il Registro Imprese.
12. Qualora il nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione, con firma autenticata, del precedente titolare.
13. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
  - a) per morte del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi;
  - b) per revoca disposta dalla Provincia di Lecce nei casi previsti dal presente Regolamento;
  - c) per espressa rinuncia all'autorizzazione. In tal caso deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Provincia di Lecce, con la quale il soggetto titolare dell'autorizzazione rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale dichiarazione occorre allegare l'atto di autorizzazione in originale e gli eventuali tesserini di riconoscimento rilasciati allo studio;
  - d) per rinuncia tacita, ove l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, per un periodo continuativo superiore a 6 (sei) mesi. Ove si verifichi tale circostanza l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse. In tal caso la

- Provincia di Lecce dichiara la decadenza dell'autorizzazione, che deve essere restituita da parte del soggetto titolare;
- e) quando dal registro giornale non risultino registrate formalità per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi. In tal caso la Provincia di Lecce dichiara la decadenza dell'autorizzazione, che deve essere restituita da parte del soggetto titolare;
  - f) per cancellazione dell'attività di consulenza dal Registro Imprese. In tal caso la Provincia di Lecce dichiara la decadenza dell'autorizzazione, che deve essere restituita da parte del soggetto titolare. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di darne comunicazione al Servizio competente. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 11 - LOCALI

1. I locali dello studio devono essere ad uso esclusivo del soggetto titolare dell'autorizzazione che vi può svolgere, esclusivamente, servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. L'uso diverso dei locali costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento. In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio.
3. Tali locali devono comprendere:
  - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
  - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.
4. I locali di servizio (ingresso, bagno ecc.) possono essere in comune con altre attività, purché lo studio ne abbia la piena disponibilità.
5. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo nulla osta del Dirigente del Servizio competente. La modifica dei locali in mancanza del nulla osta costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
6. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, qualora il soggetto titolare dello studio sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola, potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria, il bagno e l'antibagno sempreché, questi ultimi, siano raggiungibili dall'utenza dello studio senza che si debba attraversare l'aula di teoria.
7. I criteri stabiliti nel presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di che trattasi prima dell'entrata in vigore della Legge n° 264/91, trasferiscono la sede dello studio a qualsiasi titolo in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09/11/1992, ovvero prima del 16/12/1992.
8. I criteri stabiliti nel presente articolo non si applicano ai locali degli studi che alla data del 05/09/1991 erano adibiti ad attività di consulenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzati ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S..

9. I soggetti che intendono avviare una nuova attività di consulenza devono porre particolare attenzione all'accessibilità ai locali da parte dei soggetti diversamente abili; pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i locali che saranno utilizzati dovranno essere accessibili a tali soggetti; l'accessibilità sarà verificata dalla Provincia di Lecce attraverso l'acquisizione di idonea documentazione.

#### ARTICOLO 12 - DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ATTIVITA' DI STUDIO DI CONSULENZA

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a redigere un registro giornale, previsto all'art. 6 Legge 264/91.
2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Nel registro giornale vanno annotati:
  - il numero progressivo e la data di assunzione dell'incarico;
  - i dati identificativi del committente; nell'ipotesi in cui si tratti di un operatore economico (concessionario, rivenditore, ecc.), accanto ai suoi dati dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale l'incarico viene commissionato;
  - i dati identificativi del relativo mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio della patente);
  - la natura dell'incarico;
  - il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
  - la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui al successivo comma 9 del presente Regolamento.
4. Le annotazioni sul registro giornale vanno riportate secondo criteri di cronologia ed immediatezza.
5. La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui sopra, l'annotazione tardiva, le cancellature o gli errori nella tenuta del registro giornale costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.
6. Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
7. Il registro giornale può essere tenuto anche con procedure informatizzate, purché nel rispetto delle norme vigenti.
8. La stampa del registro giornale con procedure informatizzate dovrà essere effettuata al più settimanalmente o, comunque, ogni qualvolta incaricati del servizio di vigilanza lo richiedano.
9. Ai sensi dell'art. 1 del D. M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011, le imprese e le società esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciano, nel caso di ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, così come previsto dall'art. 7 Legge n° 264/91 e successive modifiche ed integrazioni, una ricevuta di consegna, conforme ai modelli A e B allegati al predetto decreto ministeriale.
10. L'operazione di cui al comma 9 deve essere annotata sul registro giornale lo stesso giorno del rilascio della ricevuta di consegna.
11. Sulla ricevuta di consegna non possono essere apportate correzioni.
12. La ricevuta di consegna non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
13. E' obbligo del soggetto titolare dell'autorizzazione:

- esporre al pubblico in modo visibile l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lecce;
- esporre al pubblico in modo visibile le tariffe praticate dallo studio, riportate su modulo fornito e timbrato dal Servizio competente che ne conserva copia. Ad ogni variazione di tariffa il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce, entro 7 (sette) giorni, copia aggiornata delle tariffe praticate, ai fini della timbratura;
- rendere noto alla Provincia di Lecce, esporre al pubblico in maniera ben visibile anche dall'esterno e rispettare gli orari relativi all'attività dello studio, comunicando alla Provincia di Lecce, entro 7 (sette) giorni, le eventuali variazioni;
- comunicare alla Provincia di Lecce ed esporre al pubblico i periodi di chiusura dello studio, superiori a 7 (sette) giorni, compreso le ferie, prima dell'inizio di detti periodi.

Il mancato rispetto degli obblighi del presente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 13 - VIGILANZA

1. Le Province ed i Comuni vigilano sull'applicazione della Legge n° 264/91 e delle norme del presente Regolamento. La vigilanza è esercitata dalla Provincia di Lecce per il tramite del personale del Servizio competente, all'uopo incaricato e dal corpo di Polizia provinciale.
2. La vigilanza viene espletata mediante verifiche documentali e sopralluoghi presso gli studi.
3. I controlli tendono ad accertare:
  - la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  - l'osservanza delle tariffe;
  - la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute di consegna ai sensi dell'art. 7 Legge 264/91 e degli estratti ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs 30/04/1992 n° 285;
  - il permanere delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.
4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità riscontrate. Queste sono contestate al titolare, al legale rappresentante o all'amministratore in caso di società, mediante consegna di copia del verbale, da sottoscrivere per ricevuta, o mediante invio di apposita comunicazione.
5. L'opera di vigilanza è, parimenti, diretta ad eliminare tutte le eventuali forme di attività irregolari o abusive che vengono svolte sul territorio della Provincia di Lecce.

#### ARTICOLO 14 - SANZIONI

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è regolata dalla Legge 24/11/1981 n° 689 e dal D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 che ne dispone, altresì, la devoluzione dei proventi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione, ove siano riscontrate irregolarità, sempreché di lieve entità, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della comunicazione deve trasmettere le proprie giustificazioni al Servizio competente. Qualora le stesse giustificazioni non saranno ritenute sufficienti, ovvero non saranno rese nel termine prescritto, il Dirigente del Servizio competente emanerà atto di diffida disponendo l'eliminazione delle irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n° 264/91 l'autorizzazione è sospesa, per un periodo da uno a 6 (sei) mesi, e comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da € 516,00 a € 2.582,00, ovvero nella misura vigente al momento della violazione commessa, quando:

- a) l'attività dello studio non si svolga regolarmente e risulti, comunque, in contrasto con specifiche disposizioni del presente Regolamento;
  - b) vengono applicate tariffe difformi da quelle comunicate alla Provincia di Lecce e dalla stessa vidimate;
  - c) il titolare non ottemperi nei termini stabiliti alle disposizioni rese dalla Provincia di Lecce, anche con diffida;
  - d) quando nei due anni successivi all'accertamento di un'irregolarità il soggetto titolare dell'autorizzazione commette un'irregolarità della stessa natura o quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel biennio, sono accertate con un unico provvedimento.
4. Ai sensi del dell'art. 9 comma 3 della Legge n° 264/91 l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, oltre che nei casi espressamente stabiliti dal presente Regolamento è revocato quando:
- a) siano venuti meno, in capo ai titolari o, in caso di società, in capo ai soggetti in possesso dell'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della Legge n° 264/91, i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n° 264/91;
  - b) siano contestate, con conseguente diffida, nell'arco di un triennio n° 3 (tre) violazioni per abuso nel rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della Legge n° 264/91. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale responsabilità civile per ciascuna delle violazioni accertate.
  - c) siano accertati gravi abusi, ovvero quando nell'arco di un triennio siano stati applicati n° 2 provvedimenti di sospensione, ai sensi del comma 3. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 5.164,00, ovvero nella misura vigente al momento della violazione commessa, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
5. Chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00, ovvero nella misura vigente al momento della violazione commessa. Ove difetti, altresì, l'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della Legge n° 264/91, si applica l'art. 348 del codice penale.
6. Per quanto attiene la ricevuta di consegna:
- a) nel caso sia rilasciata abusivamente, ovvero:
    - in maniera difforme dal documento originale relativo all'operazione richiesta dall'utente;
    - in assenza, nella sede dello studio, del documento originale relativo all'operazione richiesta dall'utente;
    - riporti un termine di efficacia superiore a quello previsto dalla legge;
    - ne siano rilasciate più d'una per analoga operazione richiesta dall'utente;
    - in violazione alle disposizioni di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11/11/2011
- salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, il soggetto titolare dell'autorizzazione è punito, previa diffida, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431,00 ad € 1.734,00 (fatti salvi gli aggiornamenti, a cadenza biennale, previsti in materia dall'art. 195 comma 3 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285);
- b) ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta di consegna, oltre quanto disciplinato alla lettera a, è punita, previa diffida, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 ad € 345,00 (fatti salvi gli aggiornamenti, a cadenza biennale, previsti in materia dall'art. 195 comma 3 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285).

7. Chiunque, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di rilascio della ricevuta, non mette a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1 dell'art. 92 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285, è punito, previa diffida, con la sanzione amministrativa di una somma da € 84,00 ad € 335,00 fatti salvi gli aggiornamenti, a cadenza biennale, previsti in materia dall'art. 195 comma 3 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285.
8. L'accertamento amministrativo delle violazioni del presente Regolamento di cui al comma 7 e l'irrogazione delle relative sanzioni non esime dall'eventuale responsabilità civile e penale per le azioni compiute.

#### ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 10 della Legge n° 264/91, autorizzati in via provvisoria a proseguire l'attività, conseguiranno a domanda l'autorizzazione definitiva, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.
2. Coloro che esercitano, in carenza dell'attestato di idoneità professionale, in virtù di un'autorizzazione provvisoria ottenuta a seguito di cessione d'azienda, avvenuta prima dell'entrata in vigore della Legge 04/01/1994 n° 11 del, ai fini dell'autorizzazione definitiva, dovranno dimostrare di aver conseguito detto attestato nella prima o nella seconda sessione utile di esami.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore nel settore nonché ai relativi decreti ministeriali.
4. Le dichiarazioni, le comunicazioni o le istanze previste dal presente Regolamento dovranno essere prodotte dai soggetti interessati secondo gli schemi resi disponibili dal Servizio competente.

#### ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet della Provincia di Lecce ed entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.